



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 del 25-02-2026

OGGETTO: DIFFERENZIAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 18:00, nella Sala Giunta, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
MARCHESI FEDERICO	Sindaco	X	
VALCARENGHI GIANLUIGI	Vice Sindaco	X	
EDALLO ORSOLA IDA	Assessore		X
FERRARI ALESSIA VINCENZA	Assessore	X	
MILANESI RICCARDO	Assessore	X	
Presenti - Assenti		4	1

Assiste all'adunanza il DOTT.SSA ANGELINA MARANO, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FEDERICO MARCHESI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DIFFERENZIAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale N. 51 e 52 in data 19 dicembre 2025 con le quali si sono rispettivamente approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 2026-2027-2028;

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 136 in data 20 dicembre 2025 con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria esercizio 2026;

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 in data 19 dicembre 2025 con la quale è stata approvata la I^a variazione al bilancio di previsione 2026 2028 ed al DUP 2026-2028;

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 137 in data 20 dicembre 2025 con la quale si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria esercizio 2026 a seguito dell'adozione della deliberazione del consiglio comunale di variazione al bilancio sopra citata.

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 6 in data 21 gennaio 2026 con la quale è stata approvata la variazione in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 e art. 42 del Tuel del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 per adesione al bando PNRR risorse in comune;

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 in data 10 febbraio 2026 di ratifica della deliberazione di

Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2026 di variazione in via d'urgenza al bilancio sopra citata;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il responsabile del settore economico finanziario;

Premesso che il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante: "disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita all'Art. 4 "Imposta di soggiorno. 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita: "con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo";

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che testualmente recita: "a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi";

Visto l'articolo 180 del d.lgs. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 il quale introduce disposizioni sull'imposta di soggiorno per i gestori. L'articolo modifica la normativa previgente prevedendo che il gestore della struttura ricettiva sia il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo; questa modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno indipendentemente dal fatto che l'ospite abbia provveduto o meno al pagamento pertanto non sarà più necessario compilare ed inviare il modello di rifiuto al pagamento;

Atteso pertanto che in base alla suddetta normativa i Comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data

successiva indicata nell'atto stesso;

Vista il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera n. 50 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2025;

Visto l'art. 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno suddetto il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta;

Visto il citato l'art. 4 c. 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

Visto l'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno il quale disciplina le esenzioni e le riduzioni dell'imposta.

Atteso che per la gestione dell'imposta l'ufficio tributi e gli operatori delle attività ricettive verranno dotati di un apposito gestionale;

Ritenuto di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e/o dei prezzi applicati;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-ter del citato D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022;

Visto il comma 5-ter dello stesso articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 il quale dispone che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto l'art. 40 dello Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1) le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di differenziare le tariffe dell'imposta di soggiorno del Comune di Castelleone per l'anno 2026 come di seguito riportato:

campeggi : € 1,00 al giorno a persona

tutte le altre strutture ricettive € 1,50 al giorno a persona.

3) di dare atto che l'imposta è applicata a tutti i pernottamenti successivi al 30 aprile 2026, come disciplinato dall'articolo 2 comma 4 del sopra citato regolamento ad eccezione dei soggetti esenti elencati all'articolo 5.

4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

5) di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

DOPODICHE'

la Giunta Comunale dichiara, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL PRESIDENTE
FEDERICO MARCHESI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone, 25-02-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate